

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 342 DEL 18/02/2011

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE MODALITA' DI ATTUAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 1, "INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MENO ABBIENTI. BONUS ENERGIA ED ESENZIONI TARIFFARIE" DELLA LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 2010, N. 40 (LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI 2011/2013). IMPEGNO DI SPESA.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 “Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese”, ed in particolare l'art. 6 - *Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti - Bonus energia* che ha stabilito l'erogazione per l'anno 2009 di un bonus straordinario, di importo pari a 300 euro, finalizzato all'acquisto o al pagamento di utenze di prodotti energetici destinati al riscaldamento dell'abitazione principale;

vista la legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 “Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi”, e in particolare l'art. 4, comma 1, che ha prorogato per l'anno 2010 gli interventi di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2009 alle condizioni ivi previste;

richiamata la legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali”, e in particolare l'articolo 6, comma 1, che ha stabilito la proroga per l'anno 2011 degli interventi di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2009 alle condizioni ivi previste;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 434 in data 27 febbraio 2009 ad oggetto “Approvazione delle modalità di attuazione e dei requisiti per accedere alle misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie, ai sensi della l.r. 23 gennaio 2009, n. 1” con la quale sono stati stabiliti i requisiti per beneficiare degli interventi previsti dalla l.r. 1/2009 e la relativa documentazione da allegare alla domanda;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 483 del 27 febbraio 2009 che ha stabilito le modalità di attuazione degli interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti - bonus energia - ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 415 in data 19 febbraio 2010 ad oggetto “Approvazione delle modalità di attuazione dell'art. 4, comma 1, “Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti” della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 “ Proroga per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anticrisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009 n. 1, ed altri interventi” Impegno di spesa”;

considerato che la crisi finanziaria internazionale degli anni 2009 e 2010 ha provocato effetti negativi anche sull'economia della nostra Regione, che perdurano in maniera significativa nell'anno 2011, anche se sono visibili i primi segnali di un rafforzamento economico che potrebbe tradursi in una futura ripresa;

rilevato che gli effetti negativi in questione sono stati mitigati, in ambito locale, dalle misure approvate dalle leggi regionali 23 gennaio 2009, n. 1 “ Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese” e 18 gennaio 2010 n. 2 “Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n.

1, ed altri interventi”che hanno dettato misure straordinarie ed urgenti per le famiglie e le imprese, finalizzate a sostenere il potere di acquisto dei redditi, a promuovere lo sviluppo economico e a rilanciare la competitività del sistema produttivo regionale;

precisato che l’art. 6 della legge regionale 23 gennaio 2009 n. 1 ha stabilito, al comma 1, che per l’anno 2009 i nuclei familiari meno abbienti, residenti in Valle d’Aosta, aventi requisiti di reddito stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, potessero beneficiare, dietro presentazione di apposita domanda alla struttura regionale competente, di un bonus straordinario, di importo pari a euro 300, finalizzato all’acquisto o al pagamento di utenze di prodotti energetici destinati al riscaldamento dell’abitazione principale;

precisato altresì che la possibilità di beneficiare di detto bonus è stata prorogata, alle stesse condizioni, per l’anno 2010 dall’art. 4 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2;

considerato che l’art. 6 della legge regionale 10 dicembre 2010 n. 40 prevede, al comma 1, che gli interventi di cui all’art. 6 della l.r. 1/2009 siano prorogati per l’anno 2011 alle condizioni ivi previste, vale a dire che i nuclei familiari meno abbienti, residenti in Valle d’Aosta, aventi requisiti di reddito stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, possono beneficiare, dietro presentazione di apposita domanda alla struttura regionale competente, di un bonus straordinario, per l’anno 2011, di importo pari a euro 300, finalizzato all’acquisto o al pagamento di utenze di prodotti energetici destinati al riscaldamento dell’abitazione principale;

ritenuto opportuno, per economicità e snellimento dell’azione amministrativa, nonché al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei cittadini, stabilire che:

1. le domande per le provvidenze di cui all’articolo 6, comma 1 della l.r. 40/2010 siano presentate ai Comuni di residenza;
2. i nuclei familiari, che abbiano beneficiato del bonus energia per l’anno 2010 e per i quali la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata sia ancora in corso di validità all’atto di presentazione della domanda, non debbano allegare alla domanda una nuova DSU;
3. i Comuni, all’atto di presentazione della domanda, dopo aver verificato la completezza della documentazione, provvedano a trasmettere copia della domanda e la documentazione relativa ai requisiti di reddito al Servizio famiglia e politiche giovanili dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
4. il Servizio famiglia e politiche giovanili dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali provvederà alla verifica della documentazione e trasmetteranno ai Comuni l’elenco dei soggetti aventi i requisiti di reddito per essere ammessi ai benefici;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3580 del 23 dicembre 2010 concernente l’approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2011/2013 con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per l’anno 2011 e di disposizioni applicative;

precisato che la presente proposta di deliberazione è da ritenersi correlata all’obiettivo 172101 “- Interventi per servizi e provvidenze socio-assistenziali” 1.8.1.10. attribuito al Servizio famiglia e politiche giovanili;

visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ai sensi dell'articolo 3 - comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, sulla legittimità della presente proposta di deliberazione;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Albert Lanièce;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare le sotto indicate modalità di attuazione dell'art. 6, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali":
 - possono presentare richiesta del bonus energia di euro 300, previsto per l'anno 2011 e finalizzato all'acquisto o al pagamento di utenze di prodotti energetici destinati al riscaldamento dell'abitazione principale, i nuclei familiari residenti in Valle d'Aosta il cui IRSEE sia pari o inferiore alle soglie così come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 434 del 27 febbraio 2009;
 - la domanda per beneficiare del Bonus energia deve essere presentata presso il proprio Comune di residenza dal 1 marzo 2011 al 16 maggio 2011;
 - le domande devono essere corredate della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità e dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dalla quale risultino le eventuali rendite INAIL, le provvidenze di cui alla legge regionale n. 11/1999, le pensioni non soggette a IRPEF e i redditi prodotti all'estero percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare;
 - coloro i quali hanno beneficiato del bonus energia per l'anno 2010 e per i quali la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) presentata sia ancora in corso di validità all'atto di presentazione della domanda, non devono allegare alla domanda una nuova DSU;
 - i Comuni, dopo aver verificato la completezza della documentazione, provvederanno a trasmettere copia della domanda e l'eventuale documentazione relativa ai requisiti di reddito al Servizio famiglia e politiche giovanili dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali;
 - il Servizio famiglia e politiche giovanili provvederà alla verifica della documentazione e alla valutazione della domanda e trasmetterà ai Comuni l'elenco dei soggetti aventi i requisiti di reddito per l'ammissione ai benefici;
 - alla liquidazione del Bonus energia si provvederà con provvedimento del Dirigente del Servizio famiglia e politiche giovanili, sino alla concorrenza della disponibilità di bilancio; qualora si debba procedere ad una graduazione delle domande, queste

ultime sono prese in considerazione tenendo conto prioritariamente del grado di disagio economico;

- 2) di impegnare la spesa di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per l'anno 2011 sul Capitolo 61335 ("Contributi a sostegno delle famiglie meno abbienti per l'acquisto o il pagamento di utenze di prodotti energetici destinati al riscaldamento dell'abitazione principale") - richiesta 16954 ("Contributi a sostegno delle famiglie meno abbienti per l'acquisto o il pagamento di utenze di prodotti energetici destinati al riscaldamento dell'abitazione principale") del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2011/2013, che presenta la necessaria disponibilità.

AJ